

Prot. N. ACIU.2015.307

(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li. 2 luglio 2015

- All' **A.G.R.E.A**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 Trento
- All' **ARCEA**
Via E.Molè
88100 Catanzaro
- All' **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 Torino
- All' **A.R.T.E.A.**
Via San Donato, 42/1
50127 FIRENZE
- All' **A.V.E.P.A**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
- All' Organismo Pagatore **AGEA**
Via Palestro, 81
00185 ROMA
- All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO
- All' OP della Provincia Autonoma di Bolzano - **OPPAB**
Via Crispi, 15
39100 Bolzano

- Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti**
S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
- Al **CAA Copagri S.r.l.**
Via Calabria, 32
00187 ROMA
- E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
- Dip.to delle Politiche europee ed
internazionali e dello sviluppo rurale
- Dir. Gen. delle politiche internazionali
e dell'Unione europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA
- Alla **Regione Puglia**
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche
agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI
- A **SIN S.p.A.**
Via Salandra, 13
00187 ROMA

OGGETTO: RIFORMA PAC 2015 – 2020: ASSEGNAZIONE E CALCOLO DEI TITOLI - INTEGRAZIONI ALLA CIRCOLARE AGEA PROT. N. ACIU.2015.276 DEL 3 GIUGNO 2015 IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 2, DEL DM 20 MARZO 2015 N. 1922

A seguito di alcune richieste di chiarimento intervenute in merito all'applicazione della circolare AGEA in oggetto ai soggetti rientranti nel campo di applicazione dei controlli di cui all'art. 9, comma 2, del DM 20 marzo 2015 n. 1922, si rappresenta quanto segue.

Anche i suddetti agricoltori, ricorrendo alle condizioni stabilite dal paragrafo 3 della circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.2015.276 del 3 giugno 2015 e fatto salvo quanto di seguito precisato, concorrono alla determinazione del valore unitario iniziale dei titoli di cui all'art. 26, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1307/2013 nonché al calcolo del valore medio unitario dei titoli a livello nazionale. Ai fini del calcolo del valore dei titoli di cui al paragrafo 5 della richiamata circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.2015.276 del 3 giugno 2015, si tiene conto dell'importo storico di riferimento nell'anno 2014 risultante prima delle riduzioni ed esclusioni previste nel titolo II, capo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009, come stabilito dall'art. 5, comma 1, lett. a), del DM 26 febbraio 2015 n. 1420.

Il medesimo criterio di calcolo si applica anche ai soggetti che risultano destinatari di una sospensione amministrativa dei pagamenti i quali riceveranno titoli in via provvisoria.

L'assegnazione definitiva dei titoli per la suddetta casistica resta subordinata alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in corso nonché alla definitiva revoca dell'eventuale sospensione amministrativa da parte degli Organismi pagatori. Tali revoche dovranno essere comunicate all'Organismo di coordinamento entro e non oltre la data del 1° marzo 2016.

Qualora, invece, dovessero risultare contenziosi in atto alla data del 1° marzo 2016 ovvero nei casi di contestazioni definitive accertate e notificate da parte dell'Autorità Giudiziaria, ai fini del calcolo del valore definitivo dei titoli, in applicazione dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 639/2014, sono presi in considerazione solo gli ettari ammissibili che sono determinati a norma dell'art. 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 23, lett. a), del Reg. (UE) n. 640/2014.

Gli eventuali importi resi disponibili a seguito del ricalcolo dei titoli provvisori comportano un ricalcolo sistematico di tutti i diritti all'aiuto a livello nazionale. Si precisa, inoltre, che successivamente all'attribuzione dei titoli definitivi, ai sensi dell'art. 23 del Reg. (UE) n. 809/2014, l'eventuale ricalcolo dei titoli per un determinato agricoltore non influenza il numero e il valore già calcolato ed attribuito ai titoli attribuiti agli altri agricoltori e le relative somme sono riversate nella riserva nazionale.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO

R. Lolli